SCUOLA PARITARIA

PROTOCOLLO DI PREVENZIONE E CONTRASTO BULLISMO E CYBERBULLISMO

A.S. 2025-2026

PRESENTAZIONE E FINALITÀ

Il presente protocollo si pone gli obiettivi di definire i comportamenti di bullismo e cyberbullismo, nonché di come prevenire e contrastare i fenomeni degli stessi in tutte le loro manifestazioni, con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti degli alunni e delle alunne coinvolti. Il fine ultimo del nostro istituto è quello di creare una cultura che sostenga un'alleanza comune contro ogni forma di violenza. In allegato a tale documento è possibile trovare la scheda di segnalazione.

COS'È IL BULLISMO

"L'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni" (Comma 1 -bis Legge 70/2024).

Dunque un abuso di potere che si contraddistingue per:

- 1) la relazione asimmetrica tra il bullo e la vittima;
- 2) il verificarsi di comportamenti di prevaricazione diretta o indiretta da parte del bullo;
- 3) la reiterazione nel tempo delle azioni di prevaricazione da parte del bullo;
- 4) il coinvolgimento, nelle azioni di prevaricazione, degli stessi soggetti di cui uno/alcuni sempre in posizione dominante (bulli) ed uno/alcuni più deboli e incapaci di difendersi (vittime) (cfr. Buccoliero & Maggi, 2005);
- 5) i sentimenti di paura, di colpa, di inferiorità e di vergogna nutriti dalla vittima, incapace di difendersi e di riferire ai genitori e/o agli insegnanti l'accaduto.

Il bullismo è un fenomeno prevalentemente sociale, legato a gruppi e a culture di riferimento, ragion per cui affrontare il bullismo significa lavorare sui gruppi, sulle culture e sui contesti in cui i singoli casi hanno avuto origine; ciò implica operare per attuare un'educazione alla responsabilità e alla convivenza, nella cornice di un buon clima di scuola.

CHI È IL BULLO

Una caratteristica distintiva del bullo, implicita nella sua stessa definizione, è l'aggressività verso i coetanei. Il bullo, tuttavia, è spesso aggressivo anche verso gli adulti, sia genitori che insegnanti. L'atteggiamento del bullo è inoltre caratterizzato da impulsività e da un forte bisogno di dominare gli altri, in concomitanza con una scarsa empatia nei confronti delle vittime.

LE FORME DEL BULLISMO

Il bullismo può assumere forme differenti:

- -fisica: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale;
- -verbale: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive, maldicenze su un compagno/una compagna);
- sociale: isolamento crescente della vittima (esclusione dalle attività di gruppo) o comportamento manipolativo (rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

Le figure coinvolte in questi fenomeni sono:

- **bullo** colui/colei che compie l'atto di prepotenza;
- vittima colui/colei che subisce l'atto di prepotenza;
- sostenitori del bullo non prendono l'iniziativa, ma si uniscono all'azione aggressiva;
- **spettatori passivi** non fanno niente per fermare le prepotenze, non intervengono, spesso per paura o perché non sanno come intervenire;
- **difensori della vittima** capiscono cosa sta accadendo e hanno la forza di reagire e fermare le prepotenze.

Non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza di tipo del tutto occasionale. Questi possono essere anche molto gravi, ma rientrano in altre tipologie di comportamento (scherzo, litigio).

COS'È IL CYBERBULLISMO

Per cyberbullismo si intende: "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo" (art. 2 della Legge 71/2017).

Il cyberbullismo è l'estensione del comportamento definito di "bullismo" perpetrato attraverso la rete. Si tratta di fenomeni complessi che, nelle loro espressioni lievi, possono essere frutto di incomprensione sociale e di scarsa consapevolezza del proprio comportamento da parte di bambini/e e ragazzi/e, ma che possono avere, come spesso accade, rilevanza penale.

TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO

Le principali tipologie di cyberbullismo sono state classificate nel modo seguente:

Flaming: un flame (termine inglese che significa "fiamma") è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo;

Harassment: caratteristica di questa tipologia di cyberbullismo sono le molestie, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico;

Denigration: distribuzione, all'interno della rete, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira;

Catfishing: caratteristica di questo fenomeno è che il persecutore si crea un'identità fittizia con il nome di un'altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per poi diffondere maldicenze e/o offendere;

Trickery e Outing: la peculiarità di questo fenomeno risiede nell'intento di ingannare la vittima. Il bullo, tramite questa strategia, entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private e, una volta ottenute le informazioni e la fiducia della vittima, le diffonde tramite internet, messaggi, social network;

Exclusion: consiste nell'escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo;

Revenge porn (legato al fenomeno del sexting): consiste nella diffusione non consensuale di foto/video a sfondo sessuale tramite chat e social network. Tali contenuti, inizialmente indirizzati a una persona fidata, si diffondono in modo incontrollato e possono creare danni alla reputazione della vittima, nonché creare disagio emotivo e psichico.

Hate speech (incitamento all'odio): tutti quei discorsi offensivi il cui obiettivo è quello di esprimere intolleranza, risentimento e discriminazione verso una minoranza, un gruppo o una persona sulla base di caratteristiche come religione, etnia, idee politiche, orientamento sessuale, disabilità o identità di genere, incitando gli altri a tenere comportamenti simili.

Body shaming: consiste nel prendere di mira una persona per il suo aspetto fisico. Si tratta di offese, insulti e derisioni, sistematici e ripetuti, che hanno come obiettivo quello di far vergognare la vittima della sua corporeità. Sono soprattutto colpite quelle persone i cui corpi non rientrano nei canoni estetici imposti dalla società e promossi dai media.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITÀ GIURIDICA

Premesso che, secondo il diritto penale, "è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni" (art. 98 c.p.), diverse norme di legge nel codice civile, penale e nella Costituzione puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli.

I ragazzi e le ragazze che fanno azioni di bullismo possono commettere i seguenti reati secondo il Codice Penale italiano:

- **percosse** (art. 581),
- lesione personale (art. 582),
- ingiuria (art. 594),
- diffamazione (art. 595),
- violenza privata (art. 610),
- minaccia (art. 612),
- diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612 ter),
- danneggiamento (art. 635).

Per quanto riguarda la responsabilità del minorenne, secondo il diritto civile, chi risponde delle conseguenze dannose degli atti del minorenne è:

- a) il genitore per culpa in educando e culpa in vigilando (art. 2048, I co., c.c.);
- b) la scuola per culpa in vigilando (art. 2048, II e III co., c.c.).

I genitori sono pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.

I genitori sono tenuti al risarcimento del danno secondo l'art. 2043 del Codice Civile che riporta "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Questo articolo è la base per la richiesta di risarcimento danni in caso di bullismo e cyberbullismo."

La scuola per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo fa riferimento alle seguenti normative:

- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- Direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- Direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- Direttiva MIUR n. 1455/06; D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti"; Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015;
- La Legge 29 maggio 2017 n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, che riconosce espressamente una specifica funzione educativa della scuola, prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni di carattere formativo-educativo.
- Le Linee di Orientamento 2021 (nota 482) in continuità con il documento del 2017 e nel richiamo degli interventi prefigurati nella citata L. 71/2017 nel rispetto del principio di autonomia organizzativo-didattica delle istituzioni scolastiche possono essere un agevole strumento di lavoro per tutti gli operatori del mondo della scuola e della sanità e per quanti, a vario titolo, si trovano a dover affrontare le problematiche afferenti al disagio giovanile che molto spesso si manifesta attraverso episodi di bullismo e cyberbullismo. Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo aggiornamento 2021 per le istituzioni scolastiche di ogni grado.
- Decreto prot. n. 1176 del 18/05/2022 Assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo (Legge n.234/2021)
- Decreto prot. n. 256 del 12/02/2024 Assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo (Legge n.234/2021)
- Circolare ministeriale n. 310 del 26/08/2024 "Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione."

IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

Al fine di contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo il nostro istituto attuerà azioni preventive e operativo-educative articolate in tre fasi:

1. Prevenzione primaria o universale

La scuola intende proporre una serie di interventi che mirano alla prevenzione e all'informazione di questi fenomeni e che coinvolgono non solo gli alunni e le alunne ma anche le famiglie:

- una serie di attività al fine di sensibilizzare gli alunni e le alunne verso queste tematiche (letture, film, video, testimonial);
- momenti dedicati a questi fenomeni, in occasione della giornata contro il bullismo/cyberbullismo e/o in altri momenti dell'anno scolastico, in cui tutte le classi dell'istituto saranno coinvolte in una serie di laboratori/eventi che possano stimolare riflessioni e discussioni utili a contrastare tali problematiche;
- elaborazione di questionari per il monitoraggio del fenomeno;
- promozione dell'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e ai doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari;
- individuazione di semplici regole comportamentali contro il bullismo/cyberbullismo che tutti devono rispettare;
- Spazio Ascolto;
- attività formative rivolte ai docenti;
- coinvolgimento delle famiglie nei programmi antibullismo attivati dalla scuola attraverso incontri informativi;
- potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali attraverso percorsi curriculari e di educazione socio-affettiva attraverso specifici interventi basati sulla Peer Education;
- partecipazione alle attività extracurriculari proposte dalla scuola (progetti);
- sviluppo della personalità degli alunni e delle alunne attraverso progetti basati sull'educazione alla legalità e alla cittadinanza;
- costante attività di vigilanza da parte di tutto il personale scolastico;
- sistematica osservazione dei comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli sia delle potenziali vittime.

2. Prevenzione secondaria o selettiva

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo o cyberbullismo, si metteranno in atto le seguenti azioni:

- analisi accurata, all'interno del Consiglio di Classe, delle situazioni problematiche rilevate e dei segnali di disagio osservati;
- invio delle parti coinvolte allo Spazio Ascolto;
- colloqui delle parti coinvolte con i docenti e con la Coordinatrice delle attività educative e didattiche;

- colloqui dei genitori delle parti coinvolte con i docenti e con la Coordinatrice delle attività educative e didattiche;
- intervento mirato di formazione e di sensibilizzazione con il coinvolgimento dei Servizi Territoriali.

3. Prevenzione terziaria o indicata

Quando si viene a conoscenza di un atto che si configura come bullismo o cyberbullismo, raccolta la segnalazione, preso in carico il caso, approfondita la situazione per definire il fenomeno e confermata la veridicità dei fatti, si metteranno in atto tali azioni e provvedimenti:

- convocazione del Consiglio di Classe e valutazione della situazione in essere e degli interventi da attuare;
- confronto con il Team per l'emergenza in caso di atti di cyberbullismo al fine di individuare e concordare al meglio le comunicazioni e le eventuali strategie di intervento;
- supporto di tutto il Consiglio di Classe nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori la scuola (psicologo, medico, ecc.) a tutela della vittima e comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore insieme al referente antibullismo (convocazione scritta o telefonica);
- colloquio individuale con il bullo o il gruppo e comunicazione ai genitori del bullo o del gruppo (convocazione);
- valutazione da parte del Consiglio di Classe del tipo di provvedimento disciplinare a seconda della gravità;
- il bullo viene invitato allo svolgimento di azioni positive (per es. lettera di scuse a vittima e famiglia);
- eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di Polizia o all'Autorità Giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale (eventuale querela di parte);
- nel caso la famiglia del bullo non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, viene fatta segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

La compilazione della scheda di valutazione approfondita ha lo scopo di condurre ad una valutazione complessiva della gravità del caso e, di conseguenza, alla scelta di una o più tipologie di intervento.

I livelli di gravità sono 3:

- 1. CODICE VERDE: livello basso di rischio di bullismo o vittimizzazione. Situazione da monitorare con interventi preventivi nelle classi.
- 2. CODICE GIALLO: livello sistematico di bullismo o vittimizzazione. Interventi indicati e strutturati a scuola.
- 3. CODICE ROSSO: livello di urgenza di bullismo e vittimizzazione. Interventi di emergenza con supporto della rete del territorio (ULSS, servizi del territorio, polizia postale ecc.)

Il Referente bullismo e cyberbullismo si occuperà di raccogliere e archiviare le schede di valutazione in un apposito registro.